

Torino, 29 marzo 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 9/2020

Oggetto: Congedi per emergenza COVID-19 – Permessi Legge 104/1992 – Bonus per servizi di baby sitting

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 7/2020 con la quale si fornivano le prime indicazioni sulle misure introdotte dal Decreto Cura Italia per illustrare, in particolare, alcune misure a sostegno delle famiglie di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi (con partita iva e/o collaboratori iscritti alla gestione separata inps) alla luce delle recenti circolari dell'INPS.

Si fornisce di seguito una sintesi delle suddette misure.

CONGEDI PER EMERGENZA COVID-19

1) Lavoratori dipendenti (art. 23 del D.L. 18/2020 – circolare INPS n. 45/2020)

E' stata prevista la possibilità di fruire di uno specifico congedo (parentale) per un periodo continuativo o frazionato (in tal caso solo a giornate intere e non in modalità oraria) comunque **non superiore a 15 giorni complessivi, anche per periodi anteriori purché a decorrere dal 5 marzo 2020** e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado che, in attesa della annunciata proroga, al momento è previsto fino al 4 aprile 2020.

I beneficiari sono:

- a) genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età. Per il congedo viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione oltre alla contribuzione figurativa;
- b) genitori di figli con handicap in situazione di gravità. Possono usufruire del congedo a prescindere dall'età dei figli, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Anche per loro è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della retribuzione oltre alla contribuzione figurativa;

- c) genitori con figli dai 12 ai 16 anni. In tal caso possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni senza aver tuttavia diritto ad alcuna indennità e senza copertura figurativa. Si tratta in sostanza di un'aspettativa non retribuita che l'azienda è tenuta a concedere;
- d) genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale viene richiesto il Congedo Covid-19.

La domanda

- I genitori che intendono usufruire del nuovo Congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai **congedi parentali "ordinari"** devono presentare domanda al proprio datore di lavoro **ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso**. La domanda potrà riguardare anche periodi antecedenti alla domanda, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 **unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS**.
- I genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo, fermo restando l'onere di **presentazione della domanda**.
- I lavoratori che, alla data del 5 marzo, 2020 abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, **non devono presentare una nuova domanda di congedo COVID-19**, potendo proseguire l'astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale ordinario saranno considerati d'ufficio dall'Istituto come congedo COVID-19
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, **non devono presentare domanda**. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori di **figli anche maggiori di 12 anni portatori di handicap grave**, possono astenersi dal lavoro ed usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno **presentare apposita domanda**.

2) Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi e/o lavoratori titolari di partita iva senza una cassa di previdenza) (art. 23 del D.L. 18/2020 – circolare INPS n. 45/2020)

I beneficiari sono i lavoratori parasubordinati e i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1, del Tuir, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, in particolare:

- a) genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino ai 12 anni di età. Per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 %, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità;
- b) genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

3) Lavoratori Autonomi iscritti all'INPS (art. 23 del D.L. 18/2020 – circolare INPS n. 45/2020)

Il Congedo in argomento spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Speciali dei Commercianti, degli Artigiani e Coltivatori Diretti che siano genitori di figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età. Per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

- I genitori con figli minori di 1 (uno) anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale che l'INPS ha reso operative.

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori indicati ai precedenti punti 2) e 3), i periodi di congedo parentale, richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Inoltre per le medesime categorie di lavoratori non è prevista la sussistenza del requisito del minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell'iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l'iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.

Casi di esclusione comuni a TUTTI i “Congedi Covid-19”

Il “Congedo COVID-19” è fruibile a condizione che:

- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Si ricorda infine che le misure di sostegno sopra descritte sono riconosciute nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020, l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa indicato, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

Come fare la domanda

Per le domande di congedo COVID-19 sopra descritte, gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto:

- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “**Prestazioni e servizi**”, nell’elenco “Tutti i servizi”: - selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”; - selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;

- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).

In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

**ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
(art. 24 del D.L. 18/2020 – circolare INPS n. 45/2020)**

L’articolo 24 del decreto Cura Italia ha previsto l’**incremento** del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92, **di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Di conseguenza i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I **dodici giorni** possono essere fruiti consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista eventualmente fruibile a ore.

L’Inps conferma inoltre la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore nel caso in cui assista più soggetti disabili potendo quindi cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibile per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Il lavoratore, nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92.

Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Le domande potranno essere presentate con le modalità illustrate nel paragrafo precedente dei congedi.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 (art. 23 D.L. 18/2020 – Circolare INPS n. 44/2020)

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **in alternativa alla fruizione dei Congedi per Covid -19** prima descritti, la possibilità di richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting relativi da utilizzare per prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta ai:

- genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, a prescindere dal limite dell'età di 12 anni.

Il Voucher baby-sitting è erogato fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

È possibile cumulare:

- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per Legge 104/92 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Modalità di compilazione della domanda.

La domanda, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- **applicazione WEB** on line disponibile su: www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- **CONTACT CENTER INTEGRATO** - **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o numero **06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- **PATRONATI**

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l'Istituto ha comunicato che verranno adottati alcuni interventi procedurali finalizzati a garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche semplificando in particolare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020) e apprestando una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Sarà quindi possibile presentare le domande di:

- **bonus per i servizi di baby-sitting**

inserendo la sola **prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail**, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Con riferimento alla sola prestazione "bonus per i servizi di baby-sitting", nell'ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell'appropriazione telematica del bonus.

Inoltre è stata introdotta una nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

In particolare, l'Istituto rilascerà una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Un cordiale saluto

Studio Molinero